

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1784

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

di concerto col Ministro delle finanze

(GALLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il
riordino della RAI-Spa

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento legislativo d'urgenza è finalizzato al risanamento ed al riordinamento della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, che presenta una situazione di rilevante squilibrio economico-finanziario, oltrechè organizzativo, con perdite stimate, al 31 dicembre 1993, in lire 560 miliardi.

Allo scopo il provvedimento prevede che, entro tre mesi (articolo 1) dalla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione della RAI-Spa rediga un dettagliato piano triennale di ristrutturazione da trasmettere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'approvazione di concerto con il Ministro del tesoro.

In particolare il provvedimento prevede la modifica dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, per ciò che concerne la data entro la quale sarà stipulata la nuova convenzione tra lo Stato e la RAI-Spa.

Questa, di durata ventennale (articolo 6) sarà integrata da un contratto di servizio di durata triennale, ove troveranno determinazione l'ammontare del canone di concessione ed i criteri per l'adeguamento del canone di abbonamento, basati questi ultimi su parametri di produttività, su obiettivi di qualità dei servizi e sull'inflazione programmata.

Per il solo 1994 il decreto aumenta il canone di abbonamento, elevandolo da lire 148.000 a lire 156.000 ed allineandolo sostanzialmente al tasso di inflazione.

Il decreto stabilisce altresì (articoli 2 e 3) la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio per consentire alla RAI la copertura delle cennate perdite nonchè l'apporto di nuovo capitale di rischio in un quadro di massima trasparenza.

La prevista cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dello Stato (articolo 4) per i canoni di concessione relativi agli esercizi 1992 e 1993 e la successiva conversione nel capitale della RAI dei crediti medesimi, rappresentano il contributo dello Stato alla ricapitalizzazione dell'Azienda, operazione questa necessaria al riequilibrio della sua struttura finanziaria e di per sé pertinente alle finalità istituzionali delle partecipazioni della Cassa depositi e prestiti.

Di conseguenza (articolo 7) è prevista la partecipazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti alle riunioni del consiglio di amministrazione della RAI, convocato mensilmente per la verifica sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 1.

Il predetto Direttore generale informa con apposita relazione i Presidenti delle Camere ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il controllo della gestione sociale della RAI (articolo 8) è affidato ad un collegio sindacale ridotto a tre membri rispetto ai cinque attuali.

Nella nuova composizione, il presidente del collegio sindacale è il Direttore generale dell'IRI, un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

In attesa della completa realizzazione da parte della RAI di una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni relative ai lavori parlamentari, è prevista (articolo 9) la stipula di una convenzione di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

durata triennale con un concessionario scelto sulla base di appositi ed obiettivi criteri selettivi.

Il previsto onere, pari a lire 10 miliardi annui è posto a carico del bilancio dello Stato.

Per il solo anno 1994 (articolo 10), il decreto fissa il canone di concessione a carico della RAI a lire 40 miliardi con una riduzione, quindi, di lire 120 miliardi rispetto all'ammontare già previsto nel bilancio dello Stato per lo stesso esercizio.

RELAZIONE TECNICA

L'onere di lire 10 miliardi annui dal 1994 previsto dall'articolo 9 è costituito unicamente dall'importo da corrispondere ad un concessionario ai sensi del comma 4 del citato articolo 9, sulla base di una convenzione.

La impossibilità per la RAI di realizzare una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni relative a lavori parlamentari è motivo del ricorso ad altro concessionario che per la brevità della durata della concessione dovrà sopportare costi per impianti che ancorchè orientativi risultano attendibili.

L'articolo 10 determina nel 1994 minori entrate per l'erario per l'importo di lire 120 miliardi, costituito dalla differenza tra le entrate relative al canone di concessione a carico della RAI, previste in bilancio (160 miliardi) ai capitoli 2355 e 3395, e l'ammontare del canone così come determinato per il 1994, dal medesimo articolo 10, in lire 40 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa.

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

**Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino
della RAI-Spa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento della RAI-Spa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Convenzione) - 1. Entro il 28 febbraio 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato

l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e telecomunicazioni fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

4. Prima che siano resi esecutivi la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi».

Articolo 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettua, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 28 febbraio 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio e in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Possono

altresi ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Articolo 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, e al ripianamento delle perdite, i crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, sono convertiti in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Articolo 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

Articolo 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Articolo 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema

radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del Consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano a far parte del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 1995, i cinque membri attualmente in carica».

Articolo 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è il Direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Articolo 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convenzione di durata triennale, con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
- b) precedenti esperienze nella trasmissione di programmi dedicati alle sedute parlamentari;
- c) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla Convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere derivante, dall'attuazione del presente articolo, pari ad annue lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - PAGANI - GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

TABELLA

(prevista dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142.270	8.000	5.310	156.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta camere, esercizi pubblici di 4 ^a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7.500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22.500	213.000	3.750	36.400

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base televisione		Maggiorazione per posto	Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	5 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1 ^a categoria	427.000	427.000	720	5 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2 ^a categoria	427.000	427.000	480	4 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3 ^a categoria	427.000	427.000	240	3 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4 ^a e 5 ^a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1 con potenza non superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governative	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2 con potenza superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governative	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusionsi televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.